

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 90

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NENNI, MERLIN ANGELINA, PERTINI, FERRI, AMADEI LEONETTO, BASSO,  
BENSI, BRODOLINI, DE LAURO MATERA ANNA, JACOMETTI, GHISLANDI,  
LOMBARDI RICCARDO, LUZZATTO, PIERACCINI**

*Presentata l'11 luglio 1958*

### Istituzione di una zona industriale in provincia di Rovigo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia della depressione della provincia è storia di sempre e la causa fondamentale va ricercata nel fatto che la sua quasi unica risorsa è data dall'agricoltura.

Non giova qui chiederci quale sia il livello attuale della produzione agricola e quale sia la sua ulteriore possibilità di sviluppo e quindi di reddito che è indubbiamente notevole specie se sarà provveduto alla bonifica di vaste zone del delta che consentirebbe l'acquisizione di notevoli superfici alla coltura, ma chiederci piuttosto se tale ulteriore sviluppo consentirà la soluzione del problema economico.

I dati sull'aumento della popolazione che, fatto uguale a 100 il 1905, erano di 145,3 nel 1956 di fronte ad un aumento di produzione agricola che (1905 = 100) è uguale a 123,4 e la valutazione della reale possibilità di reddito e di occupazione in una agricoltura spinta al massimo potenziale dimostrano che tale settore non è in grado di soddisfare la necessità di occupazione degli attualmente sottoccupati e tanto meno di affrontare il problema dell'assorbimento dei 20.000 disoccupati permanenti.

È inoltre necessario aggiungere che ben peggiore sarebbe la situazione senza il fenomeno della emigrazione.

In tema di emigrazione, essendovi ancora qualcuno che la ritiene una soluzione, è bene chiarire una volta per sempre che eliminare i disoccupati e assicurare pieno impiego ai lavoratori agricoli significherebbe emigrazione di oltre un quarto della popolazione vale a dire una vera e propria emigrazione di massa che troverebbe ostacoli insormontabili nel suo cammino.

Senza parlare infatti dell'emigrazione fuori dei confini, numericamente irrisoria, ma solo di quella interna, è ben noto che esiste la quasi saturazione nell'orbita dei grandi centri industriali e che si creano problemi di sistemazione, di alloggio e di carattere generale, oltre a quello fondamentale dell'occupazione, quasi insormontabili anche per singole famiglie ed è facile figurarsi gli ostacoli che incontrerebbe la sistemazione di solo 1.000 famiglie per capire come tale strada sia inattuabile.

È ben vero che in questi ultimi anni una emigrazione c'è stata e di misura notevole in quanto il censimento del 1951 dava residenti nel Polesine 357.963 abitanti contro una popolazione calcolata nel dicembre 1956 di 337.605 (circa 20.000 individui) ma è proprio questa cifra (occorre tener presente che molti emigrati sono finiti nei poderi di montagna del Piemonte e della Lombardia a sostituire la miseria di coloro che li avevano

abbandonati) che ci fa ritenere sempre minore una possibilità di sistemazione in altre zone del nostro paese.

La soluzione del problema è indubbiamente un'altra. È quella di creare nuove possibilità di lavoro in altri settori. È però prima opportuno precisare in cifre la situazione economica della provincia perché sia ben chiara agli onorevoli colleghi la concreta fondatezza della presente proposta di legge.

Il reddito per abitante è valutato in 137.000 lire *pro-capite*, uno dei più bassi d'Italia, è però ben noto che tali cifre possono avere valore indicativo di carattere generale ma nessun valore hanno per i singoli o, per quanto ci interessa, per singole categorie.

A tale proposito riportiamo il reddito analitico di una famiglia tipo di braccianti composta di cinque persone capo-famiglia, due figli, moglie e un genitore:

giornate medie di occupazione 120 . . . . .	L.	124.740
compartecipazione due pertiche censuarie per familiare cottimo mietitura 1 pertica censuaria per componente . . . . .	»	94.500
assegni familiari . . . . .	»	23.000
	»	21.110
	<u>L.</u>	<u>273.350</u>

È questo il reddito della stragrande maggioranza dei lavoratori del Polesine corrispondente ad un reddito *pro-capite* di lire 55.000 annue, vale a dire inferiore o al massimo uguale alle più disagiate regioni del sud.

Non meno indicativo è inoltre l'indice di occupazione nei più importanti rami del settore industriale:

metanieri . . . . .	N.	750
tessili . . . . .	»	780
zuccherieri . . . . .	»	1.200
metalmeccanici . . . . .	»	10
legno . . . . .	»	350
chimici . . . . .	»	540
fornaciari (1.000 per sei mesi all'anno). . . . .	»	500
industria dolciaria conserviera . . . . .	»	350
	<u>N.</u>	<u>4.480</u>

In tutto 1,5 per cento della popolazione.

Non basta certamente il numero degli occupati nel settore dei servizi e nelle varie industrie di carattere artigiano a far ritenere

che nel Polesine esista una industria la cui consistenza possa mai dare un concreto apporto alla soluzione del problema economico, anche se, come non è nella triste realtà, fossero floride e non sempre sull'orlo della chiusura.

Onorevoli colleghi, vi abbiamo sottoposto alcuni dati fondamentali:

1°) reddito del lavoratore agricolo che interessa il 59 per cento della popolazione di lire 55.000 *pro-capite*,

2°) indice permanente della disoccupazione 20.000 individui;

3°) numero degli occupati nelle varie branche del settore industriale assolutamente irrisorio: a tali dati va aggiunto quello più tragico del grado di disoccupazione che è di ben 170 giornate annue, ritenendoli sufficienti a convincere anche i più restii della necessità di uno sforzo comune per la creazione di nuove fonti di lavoro che, ripetiamo, possono essere ritrovate solo nel settore industriale.

Il triste panorama economico del Polesine ci dà la certezza che la nostra richiesta possa essere veramente l'eccezione da noi accennata in premessa ma se tutti questi sono indubbiamente fattori di diritto umano per chiedere, esistono fattori naturali di notevole portata che la rendono attuabile.

Troppo semplicemente si è ritenuto che le dure aspre lotte sindacali dei lavoratori polesani fossero il frutto di naturale faziosità e non si è visto o non si è voluto vedere la disperata situazione di tale popolazione.

Nella realtà il Polesine attivo è composto di uomini laboriosi e tenaci, cresciuti alla dura scuola della miseria, pronti a dare il contributo necessario per risollevare l'economia della loro terra.

Trattasi di un materiale umano di alto valore, indubbiamente il più idoneo a lottare per il progresso del Polesine.

Il fattore fondamentale però è quello della immensa risorsa del sottosuolo polesano: il metano.

Da troppi anni tale fonte di energia attraverso la nostra provincia per portare lavoro e prosperità in altre zone del nostro paese e non è pretendere l'assurdo se i polesani chiedono che una parte almeno della ricchezza generata possa fermarsi nel loro territorio.

La coscienza della possibilità di lavoro esistente nel Polesine e della fonte energetica del sottosuolo è quanto da forza concreta alla richiesta che, il giorno in cui la presente proposta diventasse, consentiteci di dire diventerà legge dello Stato, sia compito non solo dell'iniziativa privata ma soprattutto

delle aziende di Stato, in particolare dell'E. N. I., di intervenire sollecitamente e decisamente.

A tale proposito ci si consenta affermare che quando è stato fatto a Ravenna poteva essere fatto, può ancora essere fatto anche nel Polesine. Onorevoli colleghi, faremmo torto alla vostra sensibilità se pensassimo essere necessario un troppo lungo discorso per convincere che il Polesine ha tutti i crismi necessari per chiedere il triste privilegio di essere considerato l'eccezione nel campo delle provvidenze statali.

La scelta dei comuni di Rovigo, Adria e Castelmasa obbedisce, oltre che a ragioni di ubicazione per quanto si attiene alle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e fluviali, a evidenti ragioni di ubicazione topografica nell'ambito della provincia.

Solo una artificiosa distinzione ha potuto far considerare depressa una particolare zona del Polesine.

La scelta delle tre località attorno alle quali gravita la miseria economica della provincia, non obbedisce soltanto ad un criterio territoriale ma tende a ribadire il fatto che tutto il Polesine è zona gravemente depressa e che il suo risanamento è possibile purché

lo si senta, lo si voglia e lo si veda nel suo complesso.

Nel caso particolare non ha valore l'assunto che il moltiplicarsi di zone industriali, in concreto di agevolazioni fiscali, porterebbe grave danno al bilancio dello Stato.

Nel Polesine non esistono praticamente le industrie e solo uno stimolo di carattere economico potrà farle nascere.

Non si tratta quindi di rinunciare ad una entrata fiscale ma di creare una possibile fonte di reddito e quindi di future entrate fiscali.

Onorevoli colleghi, in altre zone d'Italia la Cassa per il mezzogiorno attua, ed è ben giusto, programmi di risanamento economico e sociale.

Nel Polesine esistono 20.000 disoccupati oltre 100.000 sottoccupati, 37.000 analfabeti (9 per cento della popolazione).

Nessuno si illude che il divenire legge dello Stato della presente proposta sia la soluzione definitiva, è certo però una notevole spinta per sostituire, nel tempo, ad una delle zone più depresse d'Italia una terra dalla economia florida e densa di avvenire.

Con tale speranza e tale prospettiva i presentatori l'hanno redatta, con tale speranza la raccomandano alla responsabile coscienza del Parlamento italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Nel territorio dei comuni di Rovigo, Adria, Castelmassa in provincia di Rovigo è istituita una zona industriale delimitata dalle annesse planimetrie.

Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonché per l'impianto nella zona stessa di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarate di pubblica utilità.

### ART. 2.

Sono esenti dai dazi doganali i materiali da costruzione, le macchine e quanto altro può occorrere al primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge sorgeranno nella zona industriale di cui all'articolo 1.

### ART. 3.

I redditi industriali relativi agli stabilimenti che sorgeranno nella predetta zona sono esenti per dieci anni dalle imposte di ricchezza mobile con decorrenza dalla data della loro attivazione.

### ART. 4.

L'imposta di registro e quella di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà a favore del Consorzio di cui all'articolo 6 degli immobili occorrenti per le esigenze della zona industriale nonché per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e delle costruzioni annesse sono stabilite nella misura di lire 200 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento fatto dal Consorzio o da terzi mediante atto di vendita per il conseguimento degli scopi suddetti.

### ART. 5.

L'acquisto dei macchinari e dei materiali destinati all'impianto degli stabilimenti nella zona industriale di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta generale sull'entrata purché fatto nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

È istituito il Consorzio per la zona industriale di Rovigo, Adria, Castelmassa. Esso ha lo scopo di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme restando le attribuzioni dei comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni interessate nei riguardi dei servizi di loro competenza.

Ha inoltre il compito:

1°) di promuovere iniziative pubbliche e private interessanti lo sviluppo della attività industriale nella zona e lo studio e l'attuazione di opere pubbliche utili all'impianto e all'esercizio delle industrie;

2°) di coordinare le iniziative di investimenti;

3°) di svolgere ogni attività che possa essere utile nell'interesse della zona stessa.

Il Consorzio ha la facoltà di chiedere la espropriazione degli immobili compresi nella zona industriale di cui all'articolo 1.

## ART. 7.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Rovigo, Adria e Castelmassa, dalla provincia di Rovigo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

## ART. 8.

Sono organi del Consorzio il presidente, il Consiglio e la Giunta esecutiva.

## ART. 9.

Il Consiglio è composto:

1°) del presidente che è di diritto il presidente dell'Amministrazione provinciale o un suo delegato;

2°) di due rappresentanti dei comuni di Rovigo, Adria e Castelmassa eletti dai rispettivi Consigli comunali;

3°) di tre rappresentanti del Consiglio provinciale, oltre il presidente, eletti dal Consiglio;

4°) di tre rappresentanti designati dalla Camera di commercio;

5°) di tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali territorialmente più rappresentative.

## ART. 10.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

La Giunta esecutiva è composta del presidente e di quattro membri nominati dal Consiglio.

ART. 12.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio è esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri.

Di tale collegio fanno parte:

1°) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

2°) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

3°) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

4°) due rappresentanti eletti dal Consiglio del Consorzio.

ART. 13.

Lo statuto e tutti gli atti amministrativi del Consorzio sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità tutoria: il controllo di merito è limitato alla richiesta di riesame del provvedimento.

ART. 14.

Alle spese di funzionamento del Consorzio si provvede mediante:

1°) un contributo a carico degli Enti consorziali sulla base delle entrate tributarie non superiore al 2 per cento delle medesime;

2°) un contributo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni della zona industriale sulla base del reddito accertato ai fini della imposta camerale, non superiore al 0,50 per mille. Le quote di contributo sono stabilite con decreto del prefetto su proposta del Consiglio del Consorzio in rapporto alle necessità risultanti dal bilancio di previsione. L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

Contro detti accertamenti è ammesso ricorso a termini di legge.

I contributi sono riscossi con il procedimento e i privilegi stabiliti per le riscossioni patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal presidente del Consorzio.

ART. 15.

Il Consorzio provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione della zona industriale e dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole opere e richiede la pubblicazione degli stessi, corredati degli elenchi estimativi e vistati dall'Ufficio del Genio civile nell'albo del comune. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle indennità offerte e non accettate.

In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o il pagamento dell'indennità pronuncia l'espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 16.

L'indennità di espropriazione è raggugliata al valore venale dei beni espropriati al momento della espropriazione senza tener conto di eventuali incrementi di valore in dipendenza di opere pubbliche eseguite o progettate in connessione con la creazione della zona industriale.







